

Seguito della discussione del disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

Presidente. Darò ora lettura dell'articolo 55 ed ultimo di questo disegno di legge:

“ Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano autorizzato dalla legge 23 giugno 1877, n. 3904 (serie 2^a).

“ Se le operazioni di detto ricensimento non fossero compite al 1° luglio 1888, il Governo è autorizzato a sospenderle in quei territori nei quali non fossero compite, traducendo l'estimo di scudi in rendita col coefficiente che sarà riconosciuto giusto in base ai risultamenti delle operazioni precedenti.

“ Compiuti i lavori del catasto nel compartimento modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono, la disposizione del 4° alinea dell'articolo 47. Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno, ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione per il sollecito suo compimento.

“ Non vi sarà reimposizione della imposta corrispondente a discarichi per eccesso di estensione censita, salvo per quanto occorra a reintegrare la somma dei contingenti compartimentali. ”

Fornaciari. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fornaciari. In quest'articolo 55 l'onorevole Commissione ha inserito un capoverso, che è il terzo, col quale viene riprodotto il concetto che era espresso nell'articolo aggiuntivo proposto da me e da altri undici colleghi. Essa ha fatto soltanto la seguente aggiunta:

“ Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno. ”

Io dichiaro anche a nome dei miei colleghi di accettare questa aggiunta della Commissione, quindi non ha più ragione di essere il nostro articolo.

Presidente. Su questo articolo sono iscritti parecchi oratori; il primo è l'onorevole Plebano, cui do facoltà di parlare.

Plebano. Io chiedo alla cortesia della Camera il permesso di fare alcune osservazioni sulla prima parte di quest'articolo del quale io suppongo di aver fra le mani l'ultima definitiva edizione, av-

vegnacchè si tratti di una questione più grave assai di quello che possa a prima giunta apparire.

Il primo capoverso di quest'articolo suona così:

“ Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie lombardo-venete di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano autorizzato dalla legge 23 giugno 1877, numero 3904 (serie 2^a). ”

In verità, se io dovessi badare alla soddisfazione del mio amor proprio, dovrei ringraziare il Governo o la Commissione che hanno proposto quest'articolo di legge, imperocchè la disposizione contenuta in esso è la più eloquente e chiara giustificazione delle affermazioni che ripetute volte, dal 1867 ad oggi, io ho fatto alla Camera intorno ai risultati della legge del 1877, ossia ai risultati della famosa operazione del ricensimento della Lombardia.

Sostenendo l'inutilità di quell'operazione, io mi ricordo anzi di avere una volta detto all'onorevole ministro delle finanze che non gli augurava di trovarlo ministro il giorno in cui quell'operazione fosse compiuta, perchè egli si sarebbe trovato davanti ad una grave questione. Ebbene, signori, il tempo è galantuomo, e mi ha dato ragione anche prima che me l'aspettassi, imperocchè la questione è sorta; ed è sorta con la disposizione di legge, che vi sta dinanzi.

Ma non intendo intrattenervi delle mie soddisfazioni particolari; e voglio invece osservare che questa prima parte dell'articolo 55 non può ragionevolmente dalla Camera essere accolta perchè essa è in urto col concetto della legge 1877; è in urto col concetto dell'assetto generale delle imposte; è in urto colle dichiarazioni fatte non più tardi di ieri dal presidente della Commissione; anzi è in urto con disposizioni implicitamente già votate dalla Camera. Ond'è che se, dopo le molte prove di arrendevolezza, che Governo o Commissione hanno dato in questa legge, fosse ancora possibile meravigliarsi di qualche cosa, io dovrei meravigliarmi che con tanta facilità sia stata accolta codesta disposizione.

Quale è in sostanza, o signori, lo scopo, l'intento, la genesi della legge del 1877?

Mi permetta la Camera una brevissima storia di quella legge. Non sarà inutile per chiarire la questione.

Il compartimento catastale lombardo-veneto è retto, come è noto, da due censi: il vecchio ed il nuovo; questo secondo si estende alla maggior